

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/12/2024, n. 769

CGT1 Venezia
Sentenza
11 dicembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/12/2024, n. 769

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia

Numero : 769

Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 769/2024

Depositato il 11/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ALMANSI MARINO, Presidente

GRECO MARIA ANTONIETTA, Relatore

BORGHI RAFFAELE, Giudice

in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 05/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Mar-
chi N. 16 30175 Venezia VE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MP00996/2023
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MP00996/2023
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MP00996/2023
IRPEF-ALTRO 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MP00996/2023
IVA-ALTRO 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MP00996/2023
IRAP 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

il Procuratore di Parte Resistente, pur tenendo conto dell'intervenuta nuova legislazione richiamata in atti da Parte Ricorrente, insiste nell'affermare che il presente procedimento mantenga una sua autonomia per quanto riguarda le imposte indirette.

Il Procuratore del Ricorrente insiste sulla richiesta dell'annullamento integrale dell'accertamento, secondo la novellata normativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora Ricorrente_1 (anche la Ricorrente), con ricorso notificato in data 22/12/2023, che ha prodotto anche gli effetti di un reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, impugna l'avviso di accertamento PFT6301MP00996-2023 per IIDD e IVA anno 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Venezia (anche l'Ufficio).

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate controdeducendo alle eccezioni della Ricorrente, chiede il rigetto del ricorso e di voler confermare la legittimità e fondatezza dell'atto impugnato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992.

Successivamente, la Ricorrente deposita memoria conclusionale con cui chiede applicarsi l'art. 21-bis

(Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario) del D.lgs. 74/2000, che costituisce ius superveniens applicabile anche nel caso – come quello di specie– in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile.

All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e le modalità di cui a verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto si espone quanto segue.

Al termine di un'articolata indagine di polizia giudiziaria, eseguita su delega della Procura della Repubblica di Venezia nell'ambito del p.p. 6285/20,

veniva segnalata una frode fiscale basata sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte di diversi soggetti operanti in ambito nazionale. Nello specifico dalle indagini è emerso che le società Soc_1 srl, Soc_2 srl e Soc_3 srl emettevano fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti di terzi soggetti, tra cui la ditta individuale Ricorrente_1.

A conclusione dell'attività di polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia ha rilasciato apposito "nulla osta" per l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e degli elementi acquisiti nel corso delle indagini delegate di polizia giudiziaria.

Presso gli uffici del Reparto della GdF 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, è stato quindi avviato un controllo fiscale relativo all'annualità 2019, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto intercorse con i suddetti fornitori "cartiere", nei confronti della ditta individuale Ricorrente_1.

La contribuente impugna l'avviso di accertamento notificato, eccependone l'illegittimità e l'infondatezza, in particolare per i seguenti motivi:

1. asserita illegittimità dell'atto impugnato per difetti di motivazione e omessa allegazione degli atti impugnati;
2. asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di prova e infondatezza;
3. asserita illegittimità dell'avviso impugnato in punto sanzioni.

L'Ufficio contesta alle eccezioni della ricorrente affermando di non aver fornito alcuna prova a dimostrazione dell'esistenza di qualsivoglia relazione commerciale con i tre fornitori.

Il Collegio considera quanto segue.

La Ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in vista dell'udienza odierna, chiedendo l'applicazione dell'[art. 21-bis D.lgs. n. 74/2000](#) e allegando agli atti di causa la sentenza penale di assoluzione.

In particolare, in quanto titolare di una ditta individuale, considerata l'assoluzione in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste ai sensi dell'[art. 530, comma 2, c.p.p.](#), con sentenza del

Tribunale penale di Venezia- 2^a Sez. munita di attestato di passaggio in giudicato (data irrevocabilità 24/5/2024), la ricorrente ritiene che il giudice tributario possa decidere la causa tributaria mediante applicazione della sentenza penale.

Il Collegio rileva, anzitutto, che il D.lgs. n. 87/2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall'[art. 20 della legge n. 111/2023](#)), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, con l'art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel [D.lgs. n. 74/2000](#), l'[art. 21-bis](#), rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che così dispone:

"1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in

ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi." (omissis)

Si tratta di norma sopravvenuta cui può essere data applicazione, quale jus superveniens, nei processi tributari in corso, nel caso in cui, nel parallelo processo penale, il contribuente sia stato assolto "perché il fatto non sussiste" con sentenza irrevocabile, pronunciata a seguito di dibattimento. Tale norma, tuttavia, non dispone che la sentenza penale trovi applicazione automatica nel giudizio tributario, in quanto spetta al Giudice tributario valutare nel caso concreto la identità "soggettiva" (dell'imputato e del "contribuente") e la identità dei "fatti materiali" oggetto dei due processi.

La rilevanza di tale norma è già stata ampiamente ribadita dalla Suprema Corte con le ordinanze n. 20263

e n. 23570 del 3/9/2024.

Tale ius superveniens, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 87/2024, purché a tale data sia ancora pendente il giudizio tributario in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali il contribuente sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale quali "perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso" (cfr. Sez. trib. Ordinanza n. 23570 del 3/9/2024).

Rileva il Collegio che spetta pertanto al Giudice tributario valutare la corrispondenza della sentenza penale al caso di cui al giudizio tributario.

Dalla verifica svolta sulla base degli atti depositati, appare evidente che i fatti posti alla base dell'avviso di accertamento impugnato, risultano gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale dalla quale la contribuente

è stata definitivamente assolta. Infatti: -la sentenza prodotta in atti è stata pronunciata nei confronti della ricorrente perché il fatto non sussiste ed

è irrevocabile a far data dal 24.5.2024;

- il processo penale ha avuto ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti oggetto della causa tributaria

RGR 287/2024 (più precisamente, in termini penalistici, l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse dai fornitori Soc_2 s.r.l., Società_3 e Soc_1 s.r.l., che sul piano tributario l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione ai fini IRPEF ed IVA con l'atto dedotto in giudizio).

Su questo specifico punto appare pertanto l'assoluta identità dei fatti materiali già valutati - a favore della contribuente - nel processo penale e oggi all'esame del Collegio nel processo tributario, come si evince chiaramente confrontando il capo di imputazione, dal quale è stata assolta la ricorrente e la parte motiva dell'atto dedotto in giudizio.

Deve pertanto ritenersi, considerato che sulla base della nuova normativa intervenuta, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, che tali fatti non devono ritenersi sussistere anche con riferimento al giudizio tributario.

Ritiene quindi il Collegio che, in applicazione dell'intervenuto ius superveniens, come chiarito dalla Suprema

Corte, non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto, e la causa tributaria può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso proposto dalla Ricorrente_1 (in tal senso, Cassazione Sez. Trib. Ordinanza 3/9/2024 n. 23570 sopra richiamata).

Per quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Corte accoglie il ricorso.

Si ritiene equo compensare le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 546/1992, considerata la novità normativa intervenuta con l'art. 21-bis D.lgs. 74/2000.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

a. Accoglie il ricorso;

b. Compensa tra le parti le spese di causa.

Venezia, 19 novembre 2024

IL RELATORE IL PRESIDENTE

Maria Antonietta Greco Marino Almansi